

Al Presidente
del Consiglio Regionale del Piemonte
Davide Nicco

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 786

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 100 del Regolamento interno.

OGGETTO: *Chiarimenti in merito all'applicazione del Regolamento tipo ALPI, approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 117-20078 del 23.09.2025, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 11 del 17.07.2025, e in particolare in merito alla presunta inapplicabilità della Parte C del recante "Misure per garantire modalità uniformi di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria sul territorio regionale".*

PREMESSO CHE

- Il 17 luglio 2025 è stata approvata la Legge regionale n. 11, recante "*Misure per garantire modalità uniformi di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria sul territorio regionale*";
- L'art. 3 della L.R. n. 11/2025 stabilisce che "*Il Consiglio regionale, con propria deliberazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta: [...] b) lo schema del regolamento tipo per l'esercizio dell'ALPI*";
- Con Deliberazione di Consiglio regionale n. 117-20078 del 23.09.2025 è stato deliberato "di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 2025, n. 11 (Misure per garantire modalità uniformi di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria sul territorio regionale), le linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria, contenenti lo schema di regolamento tipo ALPI (allegato A), allegate alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale";
- Il Regolamento tipo si compone di tre parti:
 - o **Parte A** recante "*Norme generali per l'attività libero-professionale intramuraria*";
 - o **Parte B** recante "*Norme specifiche per l'attività libero-professionale intramuraria allargata*";
 - o **Parte C** recante "*Norme specifiche per le attività a pagamento di cui all'ar. 91, commi 2,3,5,6 e 7 del CCNL 2019.2021 area sanità*";

RICORDATO CHE

- L'art. 15-*quinquies* della Legge n. 502/1992 stabilisce che *"Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie: [...] c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture; d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro"*;
- L'art. 91 del CCNL dell'area sanità 2019-2021, recante *"Altre attività a pagamento"*, stabilisce al comma 2 che *"Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda o Ente da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 89, comma 1, lett. d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio"*.
Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:
 - a) In servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
 - i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - il compenso e le modalità di svolgimento.
 - b) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attestino che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e disciplini:
 - la durata della convenzione;
 - la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
 - i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - l'entità del compenso.
- L'art. 91 del CCNL dell'area sanità 2019-2021, recante *"Altre attività a pagamento"*, stabilisce al comma 5 che *"L'atto aziendale di cui all'art. 88, comma 1, (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti) disciplina i casi in cui le attività professionali sono richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in équipe, in strutture di altra Azienda o Ente del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, e sono disciplinate da convenzione. Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate dall'Azienda o Ente con le modalità stabilite dalla convenzione. L'Azienda o Ente con l'atto richiamato disciplina in conformità al presente contratto: il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte; l'entità del compenso dovuto al dirigente e/o all'équipe che ha effettuato la prestazione; le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante all'azienda stabilita in conformità alle disposizioni legislative vigenti, ivi incluso l'art.1, comma 4, lett. c) della legge 120/2007"*;

- L'art. 91 del CCNL dell'area sanità 2019-2021, recante "*Altre attività a pagamento*", stabilisce al comma 6 che "L'atto aziendale di cui all'art. 88, comma 1 (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti), disciplina, infine, l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda o Ente e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali. Tale attività può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina per tale attività ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate nel Fondo di cui all'art. 74 (Fondo per la retribuzione di risultato), depurate degli oneri a carico dell'Azienda, in conformità al presente contratto";

TENUTO CONTO CHE

- **L'art. 56** del Regolamento tipo approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 117-20078 del 23.09.2025 **ripropone quanto previsto all'art. 91, comma 2 e 3**, del CCNL area sanità 2019-2021, adottato ai sensi dell'art. 15-*quinquies* della L. n. 502/1992;
- **L'art. 57** del Regolamento tipo approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 117-20078 del 23.09.2025 **ripropone quanto previsto all'art. 91, comma 5**, del CCNL area sanità 2019-2021, adottato ai sensi dell'art. 15-*quinquies* della L. n. 502/1992;
- **L'art. 58** del Regolamento tipo approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 117-20078 del 23.09.2025 **ripropone quanto previsto all'art. 91, commi 6 e 7**, del CCNL area sanità 2019-2021, adottato ai sensi dell'art. 15-*quinquies* della L. n. 502/1992.

DATO ATTO CHE

La Parte C del Regolamento tipo approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 117-20078 del 23.09.2025 riordina, nei limiti delle competenze attribuite alle Regioni e senza mutarne i principi e la disciplina, quanto già previsto agli artt. 11, 12 e 13 dello schema tipo di Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 11-8042 del 29.12.2023.

CONSIDERATO CHE

Sono pervenute segnalazioni in merito a potenziali dubbi da parte degli uffici regionali della Direzione sanità circa la presunta inapplicabilità della Parte C del Regolamento tipo approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 117-20078 del 23.09.2025.

INTERROGA la Giunta regionale

Per conoscere le ragioni e le motivazioni giuridiche che giustificherebbero l'inapplicabilità della Parte C del Regolamento tipo approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 117-20078 del 23.09.2025 e per sapere se è a conoscenza del fatto che alcune A.S.R. continuano a procedere nei confronti di professionisti e soggetti terzi con le stesse modalità operative utilizzate precedentemente all'approvazione del regolamento ALPI, avvenuto il 23 settembre 2025, con D.C.R. n. 117-20078, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 11 del 17.07.2025.

Torino, 24 novembre 2025

Luigi Genesio Icardi